

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 1-2595

Art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale" - Autorizzazione all'utilizzo di n. 1 alloggio di proprietà del Comune di Miagliano (BI) per un progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale.



Seduta N° 162

Adunanza 25 MAGGIO 2026

Il giorno 25 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-2595/2026/XII

OGGETTO:

Art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale" - Autorizzazione all'utilizzo di n. 1 alloggio di proprietà del Comune di Miagliano (BI) per un progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

l'art. 21 bis, comma 1., della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. prevede che gli enti proprietari di alloggi di edilizia sociale possono destinare, una quota parte degli stessi, a progetti per la messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile;

a tal fine il comma 2 e il comma 3 dell'art. 21 bis della medesima legge regionale stabiliscono, rispettivamente, che per le finalità di cui sopra gli enti proprietari possano destinare una quota massima calcolata nel 20 per cento degli alloggi di edilizia sociale di loro proprietà non assegnabili per gravi carenze manutentive, o anche alloggi disponibili per l'assegnazione, a condizione che i benefici economici attesi dal progetto siano sufficienti al ripristino di un pari numero di alloggi non assegnabili, entro la durata del progetto;

il comma 5 del predetto articolo prevede che i progetti relativi ad alloggi di proprietà comunale sono approvati con delibera della giunta del comune proprietario e con delibera della giunta del comune nel cui territorio sono collocati i relativi immobili; i progetti relativi ad alloggi di proprietà di altri enti sono approvati con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione;

il comma 6 dello stesso art. 21 bis stabilisce che i progetti prevedono:

- a. le modalità di selezione dei destinatari finali del progetto;
- b. le modalità di determinazione del canone;
- c. i benefici attesi in termini di redditività del progetto;
- d. la durata del progetto.

il comma 7 dell'art. 21 bis stabilisce che la Giunta regionale autorizza l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per i progetti di valorizzazione per una durata massima di otto anni eventualmente prorogabile, previa verifica del progetto e delle esigenze di alloggi da assegnare nel relativo ambito territoriale sociale;

il comma 8 di tale articolo stabilisce altresì che La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare in ordine ai progetti approvati ai sensi del presente articolo e alla loro attuazione.

Dato atto che dall'istruttoria del settore "Politiche di Welfare abitativo" della direzione regionale "Welfare" risulta che:

il Comune di Miagliano (BI), con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 3 marzo 2026, trasmessa al Settore regionale "Politiche di Welfare abitativo" con nota prot. n. 916 dell'11 marzo 2026, ha approvato il progetto di valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale di proprietà comunale, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 21 bis della legge 3/2010;

il progetto della durata di anni otto e che prevede le modalità di selezione dei destinatari finali del progetto e le modalità di determinazione del canone, è conforme a quanto stabilito dal richiamato comma 6 dell'art. 21 bis e riguarda un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale disponibile per l'assegnazione (sito in Miagliano, via Poma 1A), che viene quindi assegnato a canone sostenibile e i cui proventi vengono utilizzati per la manutenzione di un altro alloggio di edilizia sociale di proprietà del comune (sito in Miagliano, via Poma 1B), non assegnabile per gravi carenze manutentive, così come dettagliatamente descritto nel progetto agli atti del predetto settore, in coerenza con il dettato dell'art. 21 bis della l.r. 3/2010;

il patrimonio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano consta di n. 17 alloggi, di cui 3 non assegnabili per gravi carenze manutentive, per cui risulta rispettata la percentuale massima del 20 per cento del patrimonio utilizzabile per progetti di valorizzazione di cui al predetto art. 21 bis della l.r. 3/2010;

sussistono pertanto le condizioni per autorizzare, ai sensi del citato comma 7, l'utilizzo dell'alloggio di edilizia sociale sito a Miagliano – via Poma, 1A, per il progetto, della durata di anni otto, aderente al dettato dell'art. 21 bis della legge regionale 3/2010 che consente al Comune di Miagliano la valorizzazione del suo patrimonio di edilizia sociale utilizzando i benefici economici del progetto per la manutenzione dell'alloggio di edilizia sociale sito a Miagliano – via Poma, 1B.

ai sensi del comma 8 citato la Giunta provvederà a relazionare alla competente commissione regionale il predetto progetto.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte:

di autorizzare, ai sensi l'art. 21 bis, comma 7, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., l'utilizzo dell'alloggio di edilizia sociale sito a Miagliano (BI) – via Poma, 1A, per il progetto, della durata di anni otto, aderente al dettato del comma 5 dell'art. 21 bis della legge regionale 3/2010, che consente al Comune di Miagliano la valorizzazione del suo patrimonio di edilizia sociale utilizzando i benefici economici del progetto per la manutenzione dell'alloggio di edilizia sociale sito a Miagliano – via Poma, 1B, come sopra dettagliato.

Visto l'art. 21 bis legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i costi del progetto sono posti interamente in capo al soggetto beneficiario.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 7, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., l'utilizzo dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano (BI), sito in Miagliano – via Poma, 1A, per il progetto, di durata di anni otto, di valorizzazione del suo patrimonio di edilizia sociale, come meglio descritto in premessa;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.